

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01975/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2022, proposto dalla Alta Capital 5 S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Giuseppe La Rosa, Serena Caradonna e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Carlo Comandè, in Palermo via Caltanissetta 2/d;

contro

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Ambiente, Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 0018360 del 3 ottobre 2022 con cui la Soprintendenza dei Beni

Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, ha imposto delle condizioni che comportano il diniego alla realizzazione di uno dei due campi di cui si compone l'impianto Agrivoltaico integrato ecocompatibile di potenza 120,75 Mpw e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio da realizzarsi nel Comune di Polizzi Generosa (PA) in C/da Susafa;

- ove occorra del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 4 ottobre 2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo e dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, allo stato, il ricorso appare assistito da adeguati profili di *fumus* con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 27-bis comma 7 del D.lgs. n. 152/2006;

Ritenuto in particolare che, sulla scorta della sopra citata norma, la sede per esprimere il parere definitivo sul progetto per cui è causa non può che essere la conferenza dei servizi, sede nella quale la resistente Soprintendenza potrà esprimere il proprio parere;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare, compensando le spese della

fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l'effetto:

- sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 aprile 2023, ore di rito.
- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO